IL FORO ITALIANO
FONDATO NEL 1876
DA ENRICO SCIALOJA

Udienza 25 luglio 1906; Pres. ed est. Mortara P. P., Pubblico Ministero c. Tosoni, Simoncini ed altri

Author(s): V. E. Orlando

Source: *Il Foro Italiano*, 1906, Vol. 31, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1906), pp. 1059/1060-1067/1068

Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL

Stable URL: https://www.jstor.org/stable/23111480

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at https://about.jstor.org/terms

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to *Il Foro Italiano*

JSTOR

This content downloaded from
5.89.150.214 on Thu, 17 Sep 2020 19:25:38 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

Ad ogni modo, dal momento che dallo statuto sociale e dalla summenzionata deliberazione risulta non solo che ai direttori della Società Siemens e Schuckert non fu conferita la firma sociale che collettivamente due a due, ma risulta eziandio che quei due direttori furono incaricati di tutto quanto riguarda la gestione ordinaria della Società senza la dichiarazione che debbono agire congiuntamente, a fronte della precisa eccezione della Società d'assicurazione, per dimostrare la nullità del detto atto d'appello non doveva limitarsi la Corte d'appello, aggirandosi in un circolo vizioso, ad opporre a quell'eccezione l'osservanza delle disposizioni in genere dello statuto e della legge, disposizioni che appunto la Società appellante sosteneva non ostare al suo assunto, cioè alla validità dell'atto d'appello.

Del resto il citato art. 137, dopo avere statuito, come si è già detto, che la citazione per le società di commercia è notificata a chi le rappresenta come socio o amministratore dell'azienda sociale, dispone coi due ultimi capoversi che per l'unione o la direzione formata dai creditori, per la massa dei creditori prima dello stato d'unione, la citazione deve notificarsi ad uno dei sindaci o direttori, e quando si rifletta che per l'art. 572 del cessato cod. comm., che era andato in vigore assieme al tutt'ora vigente codice di procedura civile, i sindaci non potevano amministrare nè agire se non collettivamente, si deve riconoscere che quei capoversi spiegano il concetto che domina tutte le disposizioni dell'articolo di cui fanno parte, e che perciò, come fu ripetutamente deciso da questa Corte, nel caso in cui vi sono più amministratori, la citazione delle società di commercio, senza distinguere se possano o non gli amministratori agire separatamente e se hanno o non individualmente la firma sociale, può essere validamente notificata ad uno solo degli amministratori.

E se ne comprende facilmente la ragione, imperciocchè scopo del detto art. 137 e successivi essendo essenzialmente quello di procurare che la citazione pervenga a notizia della società citata, si doveva ragionevolmente supporre che l'amministratore notificato non avrebbe giammai mancato al suo obbligo morale e civile d'informare la società dell'avvenuta citazione e di provvedere, ove d'uopo, all'opportuna difesa a norma delle disposizioni statutarie.

L'opinione suesposta trova conferma nel disposto dell'art. 139, dove si parla di notificazione da farsi alla sede sociale, e, in difetto, nella casa in cui il socio, l'amministratore o il rappresentante ha residenza, e di consegna della copia dell'atto alle persone ivi indicate.

Dunque è la stessa legge che dice che quando vi sono più amministratori la citazione della società di commercio, e conseguentemente l'atto d'appello, può notificarsi ad uno solo degli amministratori, e appena occorre osservare che mentre sarebbe superfluo fare più notificazioni nello stesso luogo, non sarebbe possibile la consegna di una sola copia della citazione a più persone.

La Corte, dietro ciò, non ha motivo di non seguire la sua giurisprudenza per quanto non recente, anche per le difficoltà a cui potrebbe dar luogo la notificazione a più amministratori e rappresentanti delle società commerciali, contrariamente alle ragioni d'urgenza e di speditezza che spesse volte s'impongono negli affari commerciali.

Conseguenza di quanto sopra è che la Corte di merito, col dichiarare la nullità dell'atto d'appello in questione, ha violato gli articoli indicati nel primo mezzo del ricorso, ciò che, portando per sè l'annullamento della sentenza denunziata, dispensa questa Corte dall'occuparsi degli altri mezzi.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE D'APPELLO DI ANCONA.

Udienza 25 luglio 1906; Pres. ed est. MORTARA P. P., Pubblico Ministero c. Tosoni, Simoncini ed altri.

Elezioni — Elettorato politico — Donna (L. elettorale politica, testo unico, 28 marzo 1895, art. 1, 8, 12).

Secondo il diritto vigente anche le donne hanno l'elettorato politico. (1)

La Corte ecc. (*Omissis*) — Considerato che la questione deve essere in questa sede esaminata e decisa colla scorta dei criterî puramente giuridici ed esegetici, senza diva-

(1) Nel presente vigoroso risveglio del movimento feminista in Italia, certamente notevole e per fervore di fede e per autorità di seguaci, non pareva potesse mettersi seriamente in dubbio che il nostro diritto vigente accogliesse rigidamente il principio della esclusione delle donne da ogni partecipazione al suffragio, così politico che amministrativo. Tutto quel movimento, infatti, non solo per la sostanza, ma anche per la forma, era diretto ad ottenere dal Parlamento riforme legislative, che quel diritto concedessero: ciò che non avrebbe senso, ove quel diritto già competesse. E quando si seppe che alcune Commissioni provinciali avevano inscritto nelle liste politiche alcune richiedenti, fu impressione generale (confortata anche dal carattere politico di quelle Commissioni) che in tal modo si volesse soltanto tener desta più vivacemente e, diremo, per via di fatto, la questione politica che si agitava. Una decisione di Commissione provinciale pareva soltanto una ripetizione più energica, se non addirittura violenta, di quei voti, che già per mezzo della stampa e di conferenze e di petizioni si eran manifestati. Ma che nel campo del diritto positivo una questione potesse farsi, nessuno credeva. Senonchè ora la situazione muta bruscamente; la surriferita sentenza della Corte di Ancona, e per la natura e il grado di quella giurisdizione e per l'altissimo valore dell'estensore, giustamente stimato come uno dei più forti giuristi dell'Italia contemporanea, basta, pel solo fatto della sua esistenza, ad affermare che la questione, per diritto vigente, può farsi. E riconoscendo questo, io credo davvero di aver reso il più segnalato tributo a tal documento; ma, per mio conto, io resto dell'opinione, che aveva prima l'universalità degli italiani, i quali, sia favorendo, sia contrastando l'estensione del suffragio alle donne, si dimostravano per ciò solo convinti che, attualmente, quel diritto non fosse dalle leggi consentito.

È quasi superfluo avvertire che, discutendosi intorno ad una sentenza che dichiara il diritto *qual è*, nulla importa l'opinione, che personalmente si abbia intorno al diritto *quale dovrebbe essere*. "La questione, dice l'annotata, sentenza deve essere in questa sede esaminata e decisa colla scorta di criterî puramente giuridici ed esegetici, senza divagare in discussioni teoriche, pertinenti alla scienza e all'ufficio del legislatore". E così è, senza dubbio. I giudici di Ancona potrebbero benissimo essere in teoria avversarî alla convenienza di accordare il voto alle donne (1), ed io potrei bene essere a tale concessione favorevole, pur dissentendo, come dissento, da quella sentenza. Anzi, poichè cade a proposito, dirò che per quanto riguarda la questione in astratto, manifesterò la mia opinione... un'altra volta. E questo rinvio si giustifica non solo per quella ragione di opportunità, avvertita così bene dalla sentenza, ma anche perchè sarebbe perfettamente ozioso discutere se un diritto sia da concedere, quando non si sappia bene se una tale concessione non sia già stata fatta!

La sentenza distingue la sua dimostrazione in due parti: l'una positiva, in cui pone la base della propria teorica; l'al-

(1) E così infatti pare che risulti da un intervista col chiarissimo prof. MORTARA, pubblicata nel *Giornale d'Italia* dopo che questo articolo era già stato scritto.

This content downloaded from
5.89.150.214 on Thu, 17 Sep 2020 19:25:38 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

gare in discussioni teoriche pertinenti alla scienza ed all'ufficio del legislatore.

Che a sostegno della propria deliberazione la Commissione elettorale provinciale pose come fondamento la norma di diritto pubblico scritta nell'art. 24 dello Statuto, secondo la quale tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, sono eguali dinanzi alla legge e tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalla legge.

---

tra negativa, nella quale cerca di confutare le obiezioni che le si oppongono. Che queste obiezioni abbiano un carattere particolare od accessorio, noi lo riconosciamo senza difficoltà. È naturale: la questione è così grave e fondamentale, che la soluzione di essa deve dipendere più tosto dalla considerazione di *tutto un sistema di diritto,* che da qualche allusione particolare fatta dalle leggi a particolari propositi. Ciò, però, non toglie che queste disposizioni speciali abbian valore anch'esse, in quanto si attribuisca loro la portata non di voler dichiarare il principio, ma di presupporlo. Messa la questione in tali termini, noi crediamo che se gli ammirevoli sforzi dialettici della sentenza valgono ad escludere che, a proposito dell'imputazione e delegazione del censo, la legge abbia voluto risolvere la grave questione della pertinenza alle donne del diritto al suffragio, non riescono, invece, a dimostrare che quelle disposizioni non siano ispirate ad un sistema che, appunto, quella pertinenza esclude. Così, per esempio, la legge dice che "al marito, per la determinazione del censo elettorale, si tien conto delle imposte, che paga per la moglie „. Come si concilia questa disposizione con la ipotesi che la donna abbia diritto al suffragio? Concedere un diritto e sottrarre un modo di farlo valere sarebbe un'incoerenza ed un arbitrio. In altro luogo si consente alla madre di poter delegare ad un figlio il proprio censo, ai fini elettorali; ed egual facoltà si attribuisce al padre. Se non che la legge, quando si tratta del padre, aggiunge la condizione: "quando egli non possa o non voglia esercitare (il diritto elettorale) „. E si capisce; poichè, se il padre volesse servirsi del suo censo per ottenere l'iscrizione in suo favore, la delegazione farebbe valere il medesimo censo per una duplice iscrizione. Per il caso della madre, invece, quell'aggiunta non fu fatta, e si spiega perfettamente, dato un sistema legislativo, per il quale, in nessun caso, la donna potrebbe far valere per sè il censo elettorale.

Nè ci sembra che, dal lato puramente esegetico, la sentenza dia una risposta soddisfacente all'obiezione tratta dal diniego del voto amministrativo, che è esplicito nella legge comunale. La sentenza, su questo punto, si limita ad osservare che non è lecito, in materia di capacità giuridica, servirsi di una semplice argomentazione *de minori ad majus.* Ma nel caso attuale, l'obiezione consiste in qualche cosa di più che in una semplice applicazione dialettica dell'aforisma che il più comprende il meno. Non è già l'interprete che afferma il principio, dedotto per pura teoria, che non si possa riconoscere il diritto all'elettorato politico in chi manchi di quello amministrativo; ma è la legge, invece, che stabilisce la massima positiva: "tutti coloro, che in virtù della legge elettorale politica trovansi iscritti nelle liste elettorali politiche e che possono esservi iscritti in virtù dell'art. 2 della legge stessa „ sono senz'altro elettori amministrativi. Il confronto di questi articoli determina un'equazione logica tra le seguenti tre proposizioni, di cui le prime due riproducono precise disposizioni legislative: 1° tutti gli elettori politici possono essere elettori amministrativi; 2° le donne non possono essere elettori amministrativi; 3° dunque le donne non possono essere elettori politici.

Ma, come abbiamo già detto, la natura della questione, di importanza veramente eccezionale, deve indurre ogni giurista a ricercare gli elementi della soluzione nel sistema dei principî fondamentali del nostro diritto pubblico interno. Sotto questo aspetto l'ordine di criterî seguito dalla sentenza si può riassumere così. L'art. 24 delle Statuto proclama la regola assoluta della eguaglianza di tutti i cittadini, eguaglianza nei doveri e nei diritti civili e politici. L'art. 2 della legge elettorale politica richiede per l'elettorato il godimento dei diritti politici. Ora la donna ha, in generale, il godimento dei diritti politici? La sentenza risponde affermativamente, dimostrando che tutti i diritti di libertà individuale, garentiti dallo Statuto negli art. 25 e segg., sono certamente goduti dalla donna. Ed allora, il confronto degli art. 24 dello Statuto e 2 della legge elettorale politica porta alla conseguenza che la donna abbia, insieme col godimento di tutti gli altri diritti politici, anche quello del voto elettorale.

Esposto così brevemente il sistema della sentenza, si potrebbe osservare, anzitutto, com'esso dia all'art. 24 dello Statuto una portata, che, dall'attuale punto di vista, non può non sembrare eccessiva. Queste dichiarazioni generalissime, che si leggono nelle carte statutarie, hanno un valore storico altissimo e solenne, ma un valore esegetico quasi nullo. E la ragione non la diremo all'eminente giurista, che scrisse l'annotata sentenza. Dal lato esegetico, una disposizione legislativa ha valore, non in quanto è pura astrazione, ma in quanto è norma concreta, capace d'immediate e reali applicazioni. L'art. 24 ha potuto ben dire che tutti godono egualmente dei diritti politici; ma certo è che, a prescindere dalla questione femminile, dei maschi stessi quelli ammessi al voto politico rappresentano pur sempre una scarsissima minoranza. Se al principio dell'eguaglianza nei diritti e nei doveri si dà la portata esegetica che la sentenza di Ancona gli attribuisce, potrebbe darsi il caso che, ove la legge sul reclutamento militare, nel definire gli obbligati al servizio, omettesse l'esplicita dichiarazione del sesso, come tale dichiarazione omette l'art. 2 della legge elettorale politica, il sistema della sentenza varrebbe egualmente a giustificar la conclusione che le donne siano soggette agli obblighi di leva!

Ma senza indugiarci in tali e simili considerazioni, noi vogliamo accettare la questione nei termini posti dalla sentenza e domandarci: "come principio generale, la donna, in Italia, ha il godimento dei diritti politici? „. La sentenza risponde affermativamente; noi negativamente.

La sentenza fonda la sua dimostrazione su questo capitale argomento: che i diritti, politici secondo essa, di libertà individuale, d'inviolabilità di domicilio, di riunione, di associazione ecc. sono in Italia indubbiamente goduti dalla donna. In un certo senso, noi plaudiamo a questa parte della sentenza, in quanto che essa opportunamente reagisce contro le esagerazioni, per non dire gli errori, di quei difensori della tesi feminista, i quali, trasportati dall'ardore della polemica, sono arrivati persino a dire che il diritto italiano vigente consideri la donna nè più nè meno che come "schiava „. Bene ed a proposito la sentenza proclama che, meno qualche anomalia, che potrebbesi facilmente correggere, il diritto nostro ha interamente parificato la donna all'uomo nel riconoscimento dei diritti essenziali della personalità umana. Ma quando da questa giusta osservazione trae la conseguenza che la donna italiana, avendo la libertà individuale, la inviolabilità del domicilio, il diritto di proprietà, di associazione, di stampa, abbia per ciò anche il godimento di diritti politici, la sentenza incorre, secondo me, in un errore tecnico, che può trovare riscontro, ma non fondamento di verità, in qualche inesatta terminologia usuale o in qualche teoria tradizionale già sorpassata.

Si deve, invece, più veramente ritenere che i cosiddetti diritti di libertà appartengano ad una categoria affatto diversa da quegli altri, che tendono ad assicurare al cittadino una partecipazione effettiva al governo dello Stato. Ed invero, quei diritti derivano dalla personalità umana ed affermano il rispetto ad essa dovuto, entro quei limiti che sono imposti dalla coesistenza armonica fra essi e fra essi e lo Stato. Nella loro spirituale essenza, stanno al di fuori e al di sopra della politica, nel senso stretto di quest'espressione. Il loro riconoscimento non dipende dalle *forme di governo,* ma dagli *stadii di civiltà.* Con una forma audacemente popolare di governo, Atene poteva negare o diminuire quei diritti essenziali ai nove decimi dei suoi abitanti; il Rousseau poteva bandire la teorica di una perfetta democrazia e negare ai padri di famiglia il diritto di educare la prole; l'Inghilterra potè raggiungere la pienezza di svolgimento delle forme rappresentative, negando ai cattolici diritti elementari di libertà e di eguaglianza. E, ad ogni modo, pur volendo consentire che, in generale, nei governi democratici sia maggiore la tendenza di garantire codesta categoria di diritti, ciò non toglie che il rispetto della personalità umana, nelle forme particolari ch'essa assume (poichè la libertà di domicilio, di coscienza, di parola, di associazione, di professione ecc. non sono diritti per sè stanti, ma aspetti varî di unico diritto), appartenga logicamente e tecnicamente ad una categoria, la cui natura è affatto diversa da quella, cui appartiene il diritto elettorale. Affini a questo sono, invece, tutti quegli altri diritti, pei quali si concorre at-

This content downloaded from
5.89.150.214 on Thu, 17 Sep 2020 19:25:38 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

Che si presenta in primo luogo il dubbio, se codesta regola contempli anche le donne; il che viene negato dal P. M. appellante, il quale segue l'opinione, del resto non nuova, che alla donna, secondo la vigente costituzione dello Stato, non spettano diritti politici.

Che simile interpretazione dell'articolo citato non può essere accolta, perocchè sia chiaro che il nome di regnicoli comprenda i cittadini dei due sessi, e ciò viene messo fuori dubbio dall'art. 25, nel quale, sostituito quel nome dal pronome "essi„, è stabilito che "essi (cioè tutti i regnicoli) contribuiscono indistintamente nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato„, e nessuno ha dubitato mai che le donne non siano contribuenti in proporzione dei loro averi al pari degli uomini.

Che d'altronde è assolutamente inesatta la proposizione che le donne non godano dei diritti politici, poichè i *fondamentali*, vale a dire la libertà individuale, la inviolabilità del domicilio, la libertà di manifestare le proprie opinioni per mezzo della stampa, il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi, garantiti negli art. 26, 27, 28, 32 dello Statuto, sono certamente comuni ai due sessi, ed è altrettanto certo che questi sono eguali nel godimento dei diritti garantiti dagli art. 29 (inviolabilità della proprietà privata), 30 (illegittimità di tributi non imposti per legge), 31 (inviolabilità degli impegni dello Stato verso i suoi creditori), i quali, sebbene si riferiscano al patrimonio, pure, in quanto sono regolati dallo Statuto nei rapporti collo Stato, hanno carattere di diritti politici.

Che l'errore della proposizione anzidetta ha origine dal falso supposto che siano diritti politici soltanto quelli che si estrinsecano nell'esercizio di pubbliche funzioni o nella investitura di cariche pubbliche.

Che il diritto elettorale è a sua volta un diritto politico, il quale alla stregua delle premesse considerazioni spetta a tutti i regnicoli, salve le eccezioni determinate dalla legge.

Che tali eccezioni devono essere espressamente stabilite e non è permesso indurle dal silenzio della legge, la quale, anzi, secondo le regole della buona ermeneutica le esclude.

Che la cittadinanza, considerata come diritto politico eminente e fonte di tutti gli altri, è disciplinata nel codice civile con disposizioni generali, comuni indubitabilmente ai due sessi, quantunque delle donne non sia fatta menzione che in modo occasionale. Ma la stessa forma di tale menzione, quale per esempio s'incontra nella prima parte dell'art. 7 cod. civ., attesta la perfetta parità dei due sessi di fronte alle regole che concernono la cittadinanza.

Che, riconosciuta in massima l'appartenenza dei diritti politici anche alle donne, non è dato seguire il P. M. appellante nella esegesi dell'art. 1 della legge elettorale politica; imperocchè, se è vero che essa richiede il godimento dei diritti politici e civili nel Regno, non è però vero che col porre la seconda di tali condizioni escluda *ipso jure* le donne dal diritto elettorale.

Che allorquando il legislatore ha voluto stabilire a ragione veduta che le donne siano escluse dal diritto elettorale, ha sancito contro le medesime una espressa interdizione, e così fece per l'esercizio del diritto elettorale amministrativo nell'art. 26 della legge com. e prov. 20 marzo 1865, contenente la identica disposizione mantenuta poi nell'art. 22 lett. *b* del testo unico 4 maggio 1898 ora vigente.

Che una eguale interdizione non si trova nella legge elettorale politica, come ne conviene il P. M. appellante, il quale studia di desumere l'interdizione dagli art. 8 e 12 della stessa legge, ove è stabilito che al marito, pel conferimento del diritto elettorale, si tiene conto delle imposte pagate dalla moglie non separata legalmente (art. 8), e che la vedova o la moglie separata legalmente possono delegare il loro censo, a scopo elettorale, od al figlio od al genero (art. 12).

Queste disposizioni, considerate isolatamente, valgono a dimostrare che allorquando la donna come moglie, o come madre, fa parte di una famiglia in cui vi siano il coniuge o discendenti maschi in primo grado o affini parificati a questi, la legge preferisce che sia assegnato il suo censo ai maschi della famiglia come titolo pel diritto elettorale; ma a tutto rigore non bastano da sole a dimostrare che alla donna, a qualunque titolo, sia negato cotesto diritto.

---

tivamente alla rappresentanza dello Stato, come imperante o sovrano, e quindi la capacità di essere deputato, senatore, giurato, e di rivestire quelle cariche pubbliche, in cui appunto la rappresentanza si manifesta (magistratura, ufficiali delle prefetture, di pubblica sicurezza e simili).

Per dare la dimostrazione di questi principî, non più seriamente controversi nella scienza contemporanea del diritto pubblico, io potrei atterrire il lettore citando quelle teoriche sui diritti pubblici subiettivi e su la loro classificazione, intorno a cui, formidabilmente armati di sottili e nebulose distinzioni, si sono esercitati e si esercitano i giuristi tedeschi dal Gerber al Jellinek. Confido, invece, che la distinzione, in quel modo posta, s'intenda e si giustifichi da sè: sarà questa la miglior prova della verità di essa, che è obiettiva e intuitiva.

Mi limiterò soltanto ad aggiungere che quella disposizione è rispondente al nostro diritto positivo. Prima, infatti, di ogni indagine teorica e di ogni disquisizione dottrinaria, il legislatore avverte sicuramente la natura dei rapporti fondamentali, ch'egli è chiamato a regolare; il legislatore, intendo, rappresentato non già da alcune centinaia di deputati e di senatori, ma da tutta la coscienza e da tutto il sentimento giuridico di un popolo, nelle complesse e indefinite manifestazioni della vita di esso.

Potremmo cominciare dallo stesso Statuto, il quale appunto nel titolo dei diritti e doveri del cittadino, in cui parla dei varî diritti di libertà, non accenna punto al diritto elettorale: omissione inesplicabile, ove in quel capitolo si fosse trattato dei diritti politici. Ma, per venire al caso più affine, per questo riguardo, alla condizione giuridica della donna, cioè ai minorenni, vi è alcuno che dubita ch'essi siano esclusi dall'elettorato, dall'eleggibilità e da tutti i diritti veramente *politici?* Eppure, chi ha mai sognato che il minorenne non goda (salvo il limite particolarissimo della patria potestà) di tutti i diritti di libertà personale? Ma anche più eloquente dimostrazione della inconciliabile differenza delle due categorie di diritti può desumersi dalla condizione giuridica dello straniero. È un luogo comune questo: lo straniero, in Italia, gode dei diritti civili, non gode dei diritti politici. Ebbene, secondo la teoria della Corte di Ancona, si dovrebbe, in contrario, concludere che in Italia lo straniero non goda dei diritti di libertà personale; che egli possa "essere arrestato o tradotto in giudizio„ fuori dei "casi previsti dalla legge„; che il suo domicilio non sia inviolabile; che una pubblicazione da lui fatta sia soggetta alla censura preventiva, e così via!

Quando, dunque, la sentenza afferma che la tesi contraria si fonda sulla proposizione fondamentale che "diritti politici siano soltanto quelli, che si estrinsecano nell'esercizio di pubbliche funzioni o nella investitura di cariche pubbliche„, pone la questione nei suoi veri termini; ma ha, secondo noi, torto, quando soggiunge che quella proposizione costituisca un "falso supposto„. Essa, invece, allo stato attuale della scienza del diritto pubblico, ci sembra assolutamente vera. Il resto non è che una conseguenza del dissenso fondamentale.

Prof. V. E. Orlando.

This content downloaded from
5.89.150.214 on Thu, 17 Sep 2020 19:25:38 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

Che siffatta interpretazione restrittiva logicamente si impone per il confronto fra la legge elettorale politica e quella comunale e provinciale dianzi citata.

Tanto nel testo della legge del 1865 (art. 21 e 22) come in quello uscito dalla riforma del 1888 (art. 17 e 18 del testo unico vigente) furono accolte pel censo delle donne maritate o vedove, in relazione all'esercizio del diritto elettorale amministrativo, disposizioni identiche a quelle che per l'elettorato politico furono scritte negli art. 8 e 12 testè esaminati della legge elettorale politica. Ma non parve ai legislatori del 1865, nè a quelli del 1888, di avere con tali disposizioni sanzionato la interdizione generale dell'elettorato amministrativo per ragione del sesso, perocchè in articoli rispettivamente successivi, l'uno e l'altro stimarono necessario di formulare la dichiarazione esplicita che *le donne non sono nè elettori, nè eleggibili.* È noto come questa esclusione sia stata oggetto di lungo esame nei lavori che precedettero la riforma dell'anno 1888. La vivace discussione ebbe vicende alterne, finchè si chiuse col mantenimento dello *statu quo*, cioè colla ripetizione della clausola espressa sanzionatrice del divieto a tutte le donne di esercitare il diritto elettorale amministrativo. Durante tale discussione, a nessuno venne mai in mente di obiettare che le norme già deliberate circa l'attribuzione del censo delle moglie al marito, e circa la delegazione di quello della vedova o della moglie separata, avessero implicitamente risoluto la questione; tutti quelli che in vario senso parteciparono al dibattito, attaccarono o difesero la clausola proibitiva generale espressa, bene intendendo che la mancanza di essa avrebbe significato senz'altro, in conformità dei principî generali, l'ammissione della donna all'esercizio dell'elettorato.

Che la legge elettorale politica, vuoi nel testo anteriore al 1865 (quello del 1859), vuoi nella redazione approvata colla riforma del 1882, in una data, cioè, intermedia fra le due compilazioni della legge comunale e provinciale, conservò bensì le particolari norme intorno al censo delle donne maritate o vedove con prole, ma non accolse mai il divieto generale esplicito dell'esercizio del diritto elettorale per ragione del sesso; la differenza, dal punto di vista esegetico, ha un evidente altissimo valore.

Che non si potrebbe sostenere che la volontà negativa del legislatore, categoricamente espressa nella legge com. e prov., si riverberi per necessità logica sulla legge elettorale politica, argomentando dalla maggiore importanza del voto politico in confronto all'amministrativo.

Una simile argomentazione sarebbe molto discutibile in sè, potendo altri osservare che il voto politico è determinato dalle grandi e semplici linee fondamentali che dividono i partiti, mentre quello amministrativo suppone la coscienza e la retta valutazione di complessi problemi di indole economica, amministrativa, tecnica, sanitaria, finanziaria ecc., i quali devono essere risoluti direttamente da coloro che vengono eletti a comporre i Consigli dei Comuni o delle provincie. Ma a prescindere da simili dispute teoriche, cui la Corte si mantiene estranea, basta considerare che ogni altra specie d'incapacità elettorale, comprese quelle determinate da motivi sottratti a qualsiasi discussione (interdizione, condanna a grave pena), trovasi singolarmente ed espressamente sancita così nella legge comunale e provinciale, come nella elettorale politica, per rigettare come arbitraria l'ipotesi avanzata mediante la pretesa argomentazione *de minori ad maius.*

Che a torto, poi, si dice essere stata in altre leggi ritenuta la necessità di esplicita attribuzione di diritti politici alle donne, poichè nella legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza tali diritti risultano ad essa riconosciuti mediante la semplice omissione di speciale norma o clausola proibitiva; e la legge del 9 dicembre 1877 sulla loro capacità a testimoniare negli atti pubblici abrogò a sua volta alcune disposizioni proibitive precedentemente in vigore ("*sono abrogate le disposizioni di legge che escludono le donne ecc.*"); è vero che nell'art. 15 della legge sui *probiviri* fu sancita espressamente la iscrizione delle donne nelle liste elettorali; ma giova considerare che qui non si contempla un vero e proprio diritto politico, giacchè si provvede alla disciplina di rapporti nascenti dal contratto di lavoro e attinenti in modo esclusivo agli interessi patrimoniali; sarebbe eccessivo convertire questa specie di rapporti in diritti politici solo perchè organizzati a foggia di pubblica funzione; ond'è tutt'altro che azzardoso asserire che la esplicita menzione delle donne nel testo citato sia stata semplicemente superflua, anche nella ipotesi che il loro sesso fosse privo, per regola, dei diritti politici.

Che pertanto, salvo quanto è stabilito in relazione al censo negli art. 8 e 12 della legge elettorale politica, non vi sono argomenti esegetici i quali inducano necessariamente a ritenere che essa interdica alle donne il diritto elettorale.

Che rimane l'argomento della intenzione del legislatore, la quale si arguisce contraria al riconoscimento di siffatto diritto mediante l'invocazione dei lavori preparatorî e in particolare delle dichiarazioni fatte dal relatore Zanardelli.

Che prima di tutto, su questo proposito, giova osservare come la testimonianza del relatore condurrebbe a conseguenze esorbitanti, giacchè egli, oltre ad esprimere la propria opinione contraria al voto femminile, si arrischiò perfino a suffragarla colla supposta contrarietà delle donne a reclamare il diritto al voto; supposizione affatto gratuita, non appoggiata allora a nessun elemento di fatto, contraddetta oggi positivamente dal fatto che dà occasione al presente esame, e sopratutto difettosa per ciò che ad una argomentazione giuridica sostituì una figura rettorica, cioè una iperbole, non idonea a nessuna dimostrazione scientifica.

Che lo Zanardelli fra l'altro rilevava non essere stato proposto inserire nella legge un emendamento il quale conferisse in modo esplicito il diritto di voto politico alle donne; ma egli trascurò di esaminare se la mancanza di una esplicita interdizione non bastasse, nel sistema del nostro diritto pubblico, ad appagare le aspirazioni delle donne all'eguaglianza cogli uomini di fronte a quella legge, sia pure che tali aspirazioni avessero a manifestarsi molti anni dopo la promulgazione della medesima.

Che per l'art. 3 delle disposizioni preliminari al codice civile la intenzione del legislatore va ricercata nel testo della legge e non fuori di esso. I lavori preparatorî possono essere un sussidio, non una fonte diretta per tale ricerca. D'altronde, nell'ordinamento attuale della funzione legislativa, l'opinione di taluno fra i cooperatori alla compilazione della legge è sempre un giudizio incerto della vera intenzione dell'organo collettivo onde emana la volontà in essa consacrata. Aggiungasi per di più che la legge è formula di precetto generale destinato a governare i bisogni e le contingenze della vita sociale per un

This content downloaded from
5.89.150.214 on Thu, 17 Sep 2020 19:25:38 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

tempo illimitato, adattandosi alla loro variabilità in modo da rispondere sempre al suo alto fine di tutela dell'ordinamento civile. Essa non si cristallizza in una forma iniziale per sempre irriducibile, ma vive la vita stessa della civiltà, ed è animata dallo spirito di questa.

Indagarne il significato, indicarne l'intenzione è compito del magistrato innanzi a cui sorge la controversia su tale proposito ed in relazione al caso dal quale essa è occasionata. Sia pure che l'animo dei compilatori di una regola, propenso ad un particolare adattamento, possa e debba essere riconosciuto legittimo dal magistrato; ma ciò può ammettersi solo allorchè l'ermeneutica guidata da criterî razionali gli dimostri che il testo lo autorizza.

Che, in estrema ipotesi, se vi può essere un dubbio intorno l'intenzione del legislatore, questo va risoluto nel senso della libertà, trattandosi appunto di determinare l'estensione di un diritto politico che qualcuno definì pure diritto naturale, e che, sotto questo profilo, quasi nessuno contesta appartenere a tutti i soggetti capaci, senza distinzione di sesso.

Per questi motivi, ecc.

CORTE D'APPELLO DI BRESCIA.

Udienza 13 marzo 1906; Pres. Biaggi, Est. Coccani; Comune di Sabbioneta c. Fabbriceria parrocchiale di Sabbioneta.

Spese di culto — Comune — Voto fatto dalla rappresentanza del Comune — Obbligatorietà — Fabbriceria.

Il voto ad un santo di adempiere pratiche di culto, fatto dalla rappresentanza di un Comune in pubblico istrumento, confermato con giuramento promissorio, per ottenere la cessazione di una pubblica calamità (epidemia) non è obbligatorio. (1)

La fabbriceria parrocchiale non ha azione per costringere il Comune al pagamento annuale della somma a lei corrisposta in passato in forza di convenzione, debitamente approvata, per gli atti di culto promessi mediante il voto, nè per impugnare la legittimità della vendita della chiesa costruita in adempimento dello stesso voto e rimasta in proprietà del Comune, dopo che essa abbia cessato di servire al culto, nè per pretendere per sè il prezzo ricavato dalla vendita.

La Corte, ecc. — Per atto notarile del 4 maggio 1630, Ghidani Albino, Contessino Giovanni, Genovesi Giovanni, Nicchi Cesare ed altri deputati che in quel tempo rappresentavano il popolo della città e territorio di Sabbioneta, fecero dichiarazione solenne di voto con giuramento a San Sebastiano, perchè liberasse dalla peste l'afflitta popolazione. Essi concordemente elessero un sacerdote, che servir dovesse da cappellano dell'università, con obbligo di celebrare ogni giorno ed in perpetuo una messa all'altare dove sarebbe posta l'immagine di San Sebastiano, assegnandogli il compenso annuo di quaranta ducatoni.

Di più con ogni loro potere si impegnarono di prestarsi per la erezione di una chiesa ed oratorio a San Sebastiano, nominando un tesoriere che avesse l'incarico di raccogliere le elemosine, chiesa ed oratorio nel quale il cappellano dovesse celebrare la messa secondo le loro intenzioni.

Ed allo scopo che il loro voto avesse pieno ad ampio effetto, promisero anche per gli eredi e successori l'adempimento, sottoponendo a vincolo i loro beni presenti e futuri. Infine stabilirono che ogni anno si celebrasse una messa solenne nel giorno della festa di San Sebastiano.

La chiesa e l'oratorio furono eretti con le elemosine del popolo di Sabbioneta ed il Comune provvide ogni anno per la celebrazione delle messe sino al 1812, in cui il Consiglio comunale, nella considerazione che i legati di culto sono amministrati dalla fabbriceria, deliberò di cedere l'amministrazione del legato di San Sebastiano alla fabbriceria parrocchiale di Sabbioneta, obbligandosi di corrispondere ogni anno alla fabbriceria stessa la somma di lire 278,67.

Rimanevano a carico del Comune di Sabbioneta le spese non indifferenti di manutenzione della chiesa ed oratorio; ed il Consiglio, per sollevare il bilancio comunale da questo aggravio, deliberò nell'anno 1868 di autorizzare la Giunta a far demolire la chiesa o venderla, disponendo che il ricavato della vendita si convertisse in una cartella del debito pubblico ed impiegasse l'interesse nell'anniversario di San Sebastiano.

La vendita fu fatta, e si ricavarono lire 3808, che furono versate nella cassa comunale nell'anno 1873. Gli interessi di questo capitale non furono mai pagati alla fabbriceria, e nell'anno 1896 il Comune sospese anche il pagamento della annualità in lire 278,67. Ragione per cui la fabbriceria nel 21 giugno del 1902 mandò una diffida al Comune, eccitandolo al pagamento di detta somma dal 1896 in poi. Lo diffidò pure a ritenere nulla la vendita, o quanto meno a pagare lire 3808, cogli interessi dal 1873 in poi.

La diffida non ebbe alcun effetto e la fabbriceria arcipretale di Sabbioneta trasse in giudizio avanti il Tribunale di Bozzolo il Comune, con citazione del 9 agosto 1904, prendendo le seguenti conclusioni:

1° Aver dovuto per il passato e dovere per l'avvenire il Comune di Sabbioneta pagare lire 278,67, con gli arretrati dal 1896 e con gli interessi di mora alle scadenze annuali;

2° Non avere avuto il Comune diritto di vendere l'oratorio di San Sebastiano, e di conseguenza essere tenuto il Comune stesso al risarcimento dei danni, con la condanna frattanto al versamento delle lire 3808 con gli interessi dal 1873.

Il Tribunale con la sua sentenza 17 dicembre 1904, pubblicata l'11 gennaio 1905, dichiarò in massima essere spettato e spettare alla fabbriceria il diritto ad esigere l'annualità di lire 278,67. E fece carico alla fabbriceria di provare di aver soddisfatto dal 1896 in poi i pesi inerenti alla fondazione.

Respinse l'altra domanda relativa alla vendita dell'oratorio o quanto meno alla consegna del prezzo ricavato.

Da questa sentenza fece appello il Comune di Sabbioneta, conchiudendo per l'assoluzione della prestazione annua, cui in massima fu condannato, col vincolo della perpetuità.

In via incidentale appellò anche la fabbriceria.

La causa fu discussa nell'udienza del 20 febbraio ultimo scorso, in cui le parti presero le conclusioni che si sono riportate.

Ciò premesso in fatto, la Corte osserva:

---

(1) Segnaliamo la singolarità del caso all'attenzione degli studiosi.

Sull'obbligatorietà o meno pei Comuni delle spese di culto, veggasi da ultimo App. Lucca 13 marzo 1903 (*Foro it.*, 1903, I, 872) con la nota del prof. Lessona.

This content downloaded from
5.89.150.214 on Thu, 17 Sep 2020 19:25:38 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms